



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 22.09.2022

Info/135/GIURISPRUDENZA/AIA: quando il riesame e cosa comprende la modifica sostanziale

GIURISPRUDENZA SU AIA
IL CONSIGLIO DI STATO SULLE IPOTESI POSSIBILI DI RESAME
E SULLE MODIFICHE SOSTANZIALI

Si informa su due indicative sentenze il merito alla disciplina delle autorizzazioni in AIA

GIURISPRUDENZA /AIA/ LE POSSIBILITA' PER 'AUTORITA' COMPETENTE
DI RICHIEDERE IL RIESAME E' TASSATIVO

Di recente il Consiglio di Stato, con pronuncia del 27.07.2022 n. 6513, ha stabilito che l'elenco delle **ipotesi di riesame dell'AIA**, contemplato dall'articolo 29-octies del Dlgs 152/2006, è **tassativo e non esemplificativo**, “non potendosi riconoscere all'autorità competente in materia ambientale un potere incondizionato di avviare il riesame in qualsiasi momento (ciò che potrebbe esporre il gestore dell'impianto a rischi di compromissione della propria attività), tenuto conto altresì che la mera entrata in vigore dei “criteri di indirizzo” approvati con la gravata delibera n. 119/2018 non ha integrato nessuna ipotesi di revisione ai sensi del comma 4 del citato articolo 29-octies.”

La sentenza è interessante perché il massimo giudice amministrativo ritiene che, in materia ambientale, al fine di non esporre il gestore dell'impianto a rischi di compromissione della propria attività, non si può riconoscere all'autorità competente un potere incondizionato di avviare il riesame in qualsiasi momento, anche in caso del sopraggiungere dei nuovi “criteri di indirizzo”, come in questo caso, approvati con delibera dalla Giunta regionale del Veneto.

La pronuncia ribadisce l'importante principio *tempus regit actum*, **in virtù del quale ciascuna AIA non può che essere soggetta alle regole e prescrizioni adottate al momento della sua adozione**, e i “criteri di indirizzo” in esame potranno venire in rilievo solo in occasione del primo rinnovo o riesame, da compiersi nei casi tassativi di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo n. 152/2006, successivo alla loro entrata in vigore; d'altra parte **il riesame immediato dell'AIA non è previsto dalla norma neanche nel caso di sopravvenuta modifica delle regole tecniche** statali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 152/2006, sicché a maggior ragione ciò deve valere anche per i criteri di indirizzo, i quali non potranno che operare *de futuro*.

Per gli interessati si allega la sintesi della sentenza

<p style="text-align: center;">GIURISPRUDENZA/AIA/LA MODIFICA SOSTANZIALE RIGUARDA TUTTO L'IMPIANTO CHE DEVE PREVEDERE L'ADEGUAMENTO</p>

La domanda di **modifica sostanziale** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per ampliamento di un impianto rifiuti ed adeguamento alle migliori tecniche disponibili UE **riguarda tutta l'installazione.**

Questo è quanto ha stabilito il **Consiglio di Stato con la sentenza n. 7942 del 13 settembre 2022**, che ha confermato il diniego della Regione Puglia alla richiesta di modifica sostanziale ex articolo 29-nonies, D.Lgs. n. 152/2006 dell'AIA per l'ampliamento e l'adeguamento tecnologico di un impianto di stoccaggio, recupero e trattamento rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi).

Il rigetto della domanda è stato motivato dalla Regione contro cui l'azienda interessata ha presentato ricorso, soprattutto in relazione alle carenze progettuali e all'assenza di un cronoprogramma delle attività per adeguare l'impianto alla normativa: *"la gestione delle attività destinate all'ampliamento dell'impianto non può intendersi distinta e diversa rispetto a quella dell'impianto esistente, pertanto il progetto necessita di essere integrato con l'applicazione omogenea nella gestione dell'intero impianto (costituito dall'esistente e da quello oggetto di ampliamento) delle BAT di riferimento. Allo stato, tale carenza determina un parere non favorevole per il rilascio dell'Aia quale modifica sostanziale dell'impianto esistente"*.

In particolare, conferma successivamente il Consiglio di Stato, essendo state adottate le migliori tecniche disponibili (BAT) di cui alla decisione 2018/1147/UE per gli impianti di trattamento rifiuti, era necessario che l'intero impianto – quale risulterebbe all'esito dell'ampliamento – dovesse essere adeguato ai nuovi standard, ritenendo *"giusta una visione unitaria e complessiva dell'intera attività produttiva e del suo nuovo ciclo"*. Pertanto, respingendo l'appello, il Consiglio di Stato ha deciso che la domanda deve comprendere non solo le modifiche progettuali ma anche la presentazione di un cronoprogramma delle attività da realizzare, necessarie per rendere conforme alle "BAT" UE sia la porzione di impianto esistente che l'intero complesso produttivo.

Si rinvia ai contenuti della Sentenza, in allegato alla presente, per ogni approfondimento.